



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: “incertezze” sulle ipotesi di cessazione

di Angelo Ginex

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto il **“concordato preventivo biennale”**, con l'intento di favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Tale istituto si rivolge ai **contribuenti di minori dimensioni**, che siano **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, **residenti nel territorio dello Stato**.

Più precisamente, possono fruire del concordato biennale, in via generale, i **soggetti** esercenti attività d'impresa e arti o professioni, ai quali si rendono **applicabili gli ISA** nonché, **solo** per il **solo periodo d'imposta 2024**, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#).

Sotto il profilo procedimentale, è stabilito che l'Agenzia delle entrate formuli una **proposta** per la **definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

La **proposta di concordato** è elaborata sulla base dei **dati dichiarati dal contribuente** e delle **ulteriori informazioni già presenti nelle banche dati** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ma sempre nel rispetto della **capacità contributiva** da questi espressa.

Ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), nella ipotesi in cui il contribuente decida di aderire al concordato, gli **eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**.

Il successivo comma 2, aggiunge, però, che, in presenza di **“circostanze eccezionali”**, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano **minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi**, eccedenti la **misura del 50%** rispetto a quelli oggetto del **concordato**, quest'ultimo **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui **taie differenza si realizza**.



Ebbene, con **D.M. 14.6.2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.6.2024, oltre ad essere approvata la **nota tecnica e metodologica** in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta di concordato, sono state precise le “**circostanze eccezionali**”, per effetto delle quali il **concordato biennale cessa di produrre effetti** già a partire dall’anno di imposta in cui si verificano.

In particolare, l’**articolo 4** del citato D.M. 14.6.2024, ha individuato le **ulteriori cause di cessazione** nelle seguenti **circostanze eccezionali**:

- **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza**, ai sensi dell’**articolo 7, comma 1, lettera c)**, e dell’[articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018](#);
- **altri eventi di natura straordinaria** che hanno comportato:
 1. **danni ai locali** destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
 2. **danni** rilevanti alle **scorte di magazzino** tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. **l’impossibilità di accedere ai locali** di esercizio dell’attività;
 4. la **sospensione dell’attività**, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- **liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale**;
- **cessione in affitto dell’unica azienda**;
- **sospensione dell’attività** ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- **sospensione dell’esercizio della professione**, dandone comunicazione **all’ordine professionale di appartenenza** o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Ne deriva che la **cessazione del concordato**, a norma di legge, potrà operare laddove ricorrano congiuntamente, da un lato, **una delle circostanze** sopra riportate e, dall’altro, una **riduzione del reddito** nei termini prima indicati.

Tuttavia, se per la maggior parte delle circostanze previste appare grosso modo **agevole il riscontro** in capo al singolo contribuente (si pensi, ad esempio, alla presenza di **danni ai locali** destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, oppure **all’impossibilità di accedere** ai medesimi locali), desta invece alcune “**incertezze**” la previsione concernente gli **eventi calamitosi** per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**.

In relazione a quest’**ultima ipotesi** (è il caso del terremoto o dell’alluvione, ecc.), si ritiene che, laddove manchi un **segno “diretto e tangibile”** dell’evento calamitoso sull’attività d’impresa o di lavoro autonomo, potrebbero facilmente sorgere **contestazioni** da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alla **sussistenza** di un **nesso causale** tra **l’evento calamitoso e la riduzione del reddito**.



Quindi, tale circostanza potrebbe **prestare il fianco** all'Amministrazione finanziaria per una **facile contestazione** della sua ricorrenza, a meno che non si utilizzi un **approccio rigoroso** e un **parametro univoco**, quale potrebbe essere il **riferimento all'ambito territoriale** interessato dall'evento, anche ove **indirettamente collegato** al soggetto che subisce una riduzione del reddito (ad esempio, nel caso di terremoto, dovrebbe ritenersi che sussiste un **nesso causale** anche quando la riduzione del reddito colpisce una società non ubicata nel raggio di incidenza dello stesso, ma indirettamente collegata al territorio terremotato perché si approvvigionava da società ivi presente).